




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

NOTA DI LETTURA

DDL n. 851

“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale ‘De.Co’”

Documento n. 25 - 2021

XVII Legislatura
26 ottobre 2021



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 – mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Note di lettura sulle disposizioni del DDL 851:

“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale “De.Co”

Il DDL 851 istituisce e disciplina il “Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale (DE.CO.)” come già avvenuto in altre Regioni (Legge reg. Campania 20 luglio 2021, n. 7 e legge reg. Liguria 1 agosto 2018, n. 1) in modo da regolamentare in maniera organica un tipo di attestazione di provenienza (altre Regioni ancora, invece, - Marche, Lombardia, Puglia e Sardegna - si limitano ad incentivare, valorizzare e promuovere senza dedicarvi una specifica disciplina).

La regolamentazione delle De. Co. ad opera del legislatore regionale non può che avvenire nel rispetto del riparto di competenze tra UE, Stato, Regioni in tema di “marchi”, “attestazioni” e “denominazioni” delineato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale. Al riguardo, preme rammentare come La Corte di Giustizia dell’Unione, con sentenza del 5 novembre 2002 (C-325/00), abbia ritenuto che *“un [...] sistema di marcatura, seppur facoltativo, nel momento in cui esso è imputabile ad autorità pubblica, ha effetti, almeno potenzialmente, restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto l’uso del marchio favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene”*.

La Corte costituzionale, con la sent. n. 191 del 2012, ha chiarito che l'ordinamento europeo vieta agli Stati membri di porre in essere qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Pertanto, **sono da considerarsi vietate le norme che mirano a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, in quanto suscettibili di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci.** Di contro, è stata considerata **compatibile con la disciplina europea la previsione di “«marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente», da rinvenirsi, quest’ultima, negli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 207/09 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che attiene ai “Marchi comunitari collettivi”** (Corte cost., sent. n. 260 del 2014).

Ciò detto, dalla giurisprudenza emerge la necessità di evitare discipline regionali nella materia *de qua* che possano incidere sulla libertà di concorrenza e sulla libertà degli scambi commerciali all’interno dell’UE. Allo stesso tempo, **il legislatore regionale deve avere cura di non sovrapporre la disciplina dei “marchi collettivi regionali” o, come nel caso del DDL in questione, delle “denominazioni comunali”, a quella delle denominazioni protette a livello europeo.** Quest’ultime, infatti, vengono riconosciute a seguito di un complesso *iter* amministrativo che si conclude con l’inserimento in un apposito registro da parte della Commissione europea e la concessione del diritto di utilizzo del marchio DOP o IGP per i produttori della zona di origine che si assoggettino al disciplinare ed ai relativi controlli.

Il suddetto riconoscimento, oltre a consentire una tutela di tipo privatistico contro i tentativi di imitazione ed appropriazione della denominazione, conferisce al prodotto una

vera e propria attestazione di carattere pubblicistico che ne certifica la qualità e la provenienza facendo sorgere, in capo al consumatore, un vero e proprio affidamento in ordine al possesso delle caratteristiche oggetto di certificazione.

Di contro, la “denominazione comunale”, come pure evidenziato in dottrina “assume la fisionomia di una denominazione geografica semplice, o, come anche è stata definita, di una indicazione di provenienza, in quanto consiste in una attestazione - quasi notarile- dell’esistenza di un determinato prodotto sul territorio e della relativa denominazione d’uso, senza alcuna concessione al legame fra questo e la qualità dell’alimento”¹.

Passando al puntuale esame dell’articolato del DDL in commento si evidenzia quanto segue.

Art. 1 Finalità

L’articolo 1, comma 1, declina le finalità del DDL, ossia la promozione dell’istituzione delle denominazioni comunali che vengono individuate quale mezzo attraverso il quale salvaguardare e tutelare la diffusione delle produzioni “agroalimentari ed enogastronomiche territoriali”, l’artigianato nonché la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali.

Si suggerisce di specificare, già in sede di indicazione delle finalità della legge, sul modello di quanto già previsto dalle leggi regionali della Campania e della Liguria, che la legge promuove la conoscenza dei comuni e dei prodotti a denominazione comunale nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle Indicazioni Geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si suggerisce, altresì, di richiamare la pertinente legislazione regionale in tema di funzioni degli enti locali.

Si segnala che, allo scopo di distinguere in modo più marcato la disciplina della “denominazione comunale” dalle certificazioni di qualità di matrice europea, la legge della Regione Campania ha specificato nell’ambito delle finalità dell’intervento normativo che *“non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell’elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente”*.

¹ V. RUBINO, *Le denominazioni comunali di origine (de.c.o.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 1/2007, 126.

Art. 2 Definizione

Il comma 1 definisce “denominazione comunale” quale attestazione di identità territoriale che evidenzia il legame storico-culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale. Si individua nel Consiglio comunale, su proposta della Giunta, l’organo chiamato a deliberare la predetta attestazione.

Il comma 2 ricomprende tra i prodotti a “denominazione comunale”, alla lett. a) i “prodotti tipici” e alla lettera b) i “prodotti tradizionali locali” fornendo una definizione, ai fini della legge regionale in parola, di entrambe le tipologie di prodotti.

Onde evitare sovrapposizioni non consentite con la disciplina di cui alle certificazioni di qualità si consiglia di sopprimere alla lett. a) il riferimento “alla qualità delle materie prime impiegate nella produzione”

Allo scopo di meglio evidenziare il legame tra i prodotti a “denominazione comunale” e il territorio, sempre alla lett. a), si consiglia di aggiungere, sul modello delle leggi della Campania e della Liguria, che si tratta di prodotti tipici “ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune”.

Si suggerisce, altresì, di specificare espressamente che la denominazione comunale non rappresenta un marchio di qualità o di certificazione.

Il comma 3 Esclude che possano essere ricompresi tra le produzioni a “denominazione comunale” quelle per la cui preparazione sono impiegati preparati agroalimentari di provenienza diversa da quella del Comune che rilascia la denominazione comunale.

Si osserva come la norma, così formulata, rischia di determinare una parziale sovrapposizione con le certificazioni europee. Infatti, la De. Co non si limiterebbe più ad attestare il legame storico e tradizionale tra un determinato territorio ed una produzione richiedendo, altresì, che ai fini della concessione dell’attestazione vi sia una specifica provenienza comunale delle materie prime impiegate per la loro realizzazione.

Art. 3 Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De. Co.

Il comma 1 Disciplina l’istituzione, presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, del registro dei prodotti a denominazione comunale della Regione siciliana nel quale vengono iscritti i prodotti che ottengono il riconoscimento di De. Co. dai rispettivi comuni, unitamente ad un logo e ad una scheda informativa.

Al fine di rimarcare il legame territoriale con i Comuni dei prodotti iscritti nel registro, onde evitare sovrapposizioni con le certificazioni di matrice europea, si segnala l’opportunità di modificare la denominazione del registro e, conseguentemente la rubrica dell’articolo, in “registro regionale dei Comuni De. Co”

Il comma 2 distingue all’interno del suddetto registro due elenchi, uno dei produttori e uno dei distributori dei prodotti in questione allo scopo di rendere più facilmente reperibili i suddetti prodotti.

Si segnala la necessità di coordinare tale previsione con il comma 3, lett. b), e) ed f) del medesimo articolo 3 il quale attribuisce al decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di definire le sezioni e i campi informativi del registro regionale De. Co.

Il comma 3 Demanda al regolamento dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il compito di emanare le disposizioni applicative della presente legge con specifico riguardo, tra l'altro, all'individuazione dell'Amministrazione regionale competente alla tenuta del registro, alla determinazione delle sezioni del medesimo registro e delle procedure comunali per il riconoscimento dell'attestazione De. Co., individuazione delle strategie comunicative relative atte a promuovere i prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.

Art. 4 Iniziative per la diffusione e la promozione dei prodotti iscritti al Registro regionale De. Co.

Il comma 1 prevede che l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea individua le strategie di comunicazione e divulgazione. anche su piattaforme digitali o attraverso la realizzazione di applicazioni informatiche, volte alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti iscritti nel Registro regionale De.Co.

Il comma 2 prevede che nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuova iniziative di sostegno alle filiere che integrino i prodotti a denominazione comunale.

Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Si invita la Commissione a valutare l'impatto finanziario dell'art. 4 e l'opportunità di mantenere la clausola di invarianza finanziaria di cui al presente art. 5, mediante l'acquisizione di idonea relazione tecnica ai sensi dell'art. 65, comma 7 e 67-ter, comma 3, del Regolamento interno.